

Durata e limiti

Emilia-Romagna: nuova normativa sui tirocini

Roberto Camera - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

In Emilia-Romagna, dal 1° luglio 2019, entra in vigore la nuova legge regionale in materia di tirocini formativi (L.R. n. 1/2019), che ha modificato la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005, confermando, comunque, la finalità del suo impianto strategico complessivo.

L'approfondimento che segue, vuole fornire un quadro schematico delle caratteristiche di questa tipologia formativa finalizzata a creare un contatto diretto tra il mondo del lavoro e i giovani, allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

Tirocini

Oggetto della normativa regionale sono unicamente i **tirocini extracurricolari**, quelli svolti al di fuori di un piano di studi. In particolare, le regole previste dalla legge regionale non si applicano:

- a)** ai tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, fondazioni di Istruzione tecnica superiore (Its), in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- b)** ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché ai periodi di pratica professionale;
- c)** ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- d)** ai tirocini rivolti a cittadini esterni ai Paesi dell'Unione europea, promossi all'interno delle quote di ingresso.

Durata

La **durata massima** del tirocinio dipende dalle caratteristiche soggettive del tirocinante. In particolare, la durata massima è pari a:

- **24 mesi**, per:
 - persone con disabilità (1);
 - tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti sono regolati dalle disposizioni precedenti, nonché dalle norme che seguono, che prevalgono in caso di contrasto;
 - **12 mesi**, per:
 - persone svantaggiate (2);
 - richiedenti e titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria;
 - titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
 - vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
 - titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale;
 - vittime di tratta (3);
 - **6 mesi**, per tutti gli altri casi.
- Oltre alla durata massima, il legislatore ha previsto anche una **durata minima** che è pari a:
- **2 mesi**;
 - **1 mese**, solo in caso di attività stagionale svolta dal tirocinante.

Sospensione del tirocinio

È possibile sospendere il tirocinio. Tale sospensione non concorre al computo della durata complessiva dello stesso. Queste le casistiche, previ-

(1) Art. 1, c. 1, legge n. 68/1999.

(2) Legge n. 381/1991

(3) D.Lgs. n. 24/2014.

Approfondimenti

ste dalla legge, che possono portare il soggetto ospitante a sospendere il tirocinio:

- maternità;
- infortunio;
- malattia (qualora abbia una durata pari o superiore a 30 giorni di calendario);
- per i periodi di chiusura aziendale:
 - su richiesta del datore ospitante;
 - se la chiusura aziendale è di almeno 15 giorni di calendario.

Numero massimo di tirocini

Il numero massimo di tirocini extracurricolari che possono essere accolti contemporaneamente dipende dal numero di dipendenti a tempo indeterminato (con esclusione degli apprendisti) e a tempo determinato dell'azienda ospitante. In particolare, per quanto riguarda i contratti a termine, rientrano nel computo esclusivamente quelli che sono iniziati prima della data di avvio del tirocinio e che termineranno dopo la data di fine del tirocinio.

Questi i limiti numerici:

- **1 tirocinante** nelle aziende sino a 5 dipendenti;
- **2 tirocinanti** nelle aziende da 6 a 20 dipendenti;
- **10% di tirocinanti** (con arrotondamento all'unità superiore) nelle aziende superiori a 20 dipendenti.

È prevista anche la possibilità di sfiorare i limiti numerici suindicati. La premialità, prevista dal legislatore regionale, attiene alla possibilità dell'azienda ospitante di instaurare un ulteriore tirocinio per ogni assunzione di tirocinante ospitato nei 24 mesi precedenti. Il massimale è di ulteriori 4 tirocinanti. Il rapporto di lavoro da instaurare con l'ex tirocinante deve avere una durata di almeno 6 mesi e può essere anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50% rispetto a quello ordinario.

Sono esclusi dal massimale dei tirocinanti:

a) i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento, finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal

servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti sono regolati dalle disposizioni precedenti, nonché dalle norme che seguono, che prevalgono in caso di contrasto;

- b)** le persone con disabilità (4);
- c)** le persone svantaggiate (5);
- d)** i richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di *status* di rifugiato e di protezione sussidiaria (6);
- e)** le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale (7);
- f)** le vittime di tratta (8).

Tutor

Per ogni tirocinio devono essere individuati:

a) un **tutore responsabile didattico e organizzativo** dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio:

- ogni tutore può accompagnare fino a un massimo di 40 tirocinanti, salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante;

b) un **tutore responsabile del tirocinio** scelto dal soggetto ospitante:

- ogni tutore può accompagnare fino a un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.

Caratteristiche del tirocinante

Il soggetto, per poter partecipare a un tirocinio extracurricolare, deve aver assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.

Indennità di partecipazione

Il tirocinante deve ricevere, dal soggetto ospitante, un'indennità per la partecipazione al tirocinio di almeno **450 euro mensili**. L'indennità è dovuta in base alla partecipazione, da parte del tiroci-

(4) Art. 1, c. 1, legge n. 68/1999.

(5) Legge n. 381/1991.

(6) D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'art. 38, c. 1, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25).

(7) D.Lgs. n. 286/1998.

(8) D.Lgs. n. 24/2014 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI).

nante, di almeno il 70% della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, calcolata su base mensile.

L'obbligo di erogazione dell'indennità di partecipazione non sussiste:

- nei periodi di sospensione del tirocinio;
- per i tirocini delle aree svantaggiate;
- per i **percettori di ammortizzatori sociali**:
 - per i **lavoratori sospesi**: l'erogazione dell'indennità in presenza di ammortizzatori è possibile solo fino al raggiungimento dell'importo minimo di indennità;
 - per i soggetti **percettori di NASpI**: è possibile cumulare l'indennità di disoccupazione con l'indennità di partecipazione.

Elementi obbligatori

Questi gli elementi che, obbligatoriamente, devono essere presenti in un tirocinio:

- **convenzione** tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- **progetto formativo** tra soggetto ospitante e tirocinante;
- il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi previsti nel progetto formativo;
- **assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail** da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore;
- anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, purché rientranti nel progetto formativo;
- **responsabilità civile verso terzi**, presso idonea compagnia assicuratrice da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore;
- **Unilav**, comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego da parte del soggetto ospitante.

Soggetti promotori

Possono promuovere tirocini extracurricolari:

- a)** l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna;
- b)** le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c)** gli istituti di alta formazione artistica e musicale;

d) le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;

e) le fondazioni Its;

f) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal);

g) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;

h) i soggetti accreditati per la formazione professionale (9);

i) i soggetti autorizzati all'intermediazione dall'Anpal (10) ovvero accreditati ai servizi per il lavoro (11), nonché autorizzati all'intermediazione (12);

j) l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO);

k) i Comuni in forma singola o associata, le aziende di servizi alla persona, le aziende speciali consortili, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d'inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;

l) le Ausl (Aziende unità sanitarie locali), relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e d'inserimento sociale.

I soggetti promotori non possono essere, per lo stesso tirocinio, anche soggetti ospitanti.

Soggetto ospitante

Per essere idonea ad ospitare tirocinanti, l'azienda ospitante deve:

a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) essere in regola con la normativa sui disabili (13);

c) non fruire della Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria), per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini; il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini;

d) non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sin-

(9) Art. 33, L.R. n. 12/2003.

(10) Art. 9, c. 1, lett. h), D.Lgs. n. 150/2015.

(11) Art. 12, D.Lgs. n. 150/2015.

(12) Art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003.

(13) Legge n. 68/1999 e successive modificazioni.

Approfondimenti

dacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini;

e) non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamento collettivo;
- licenziamento per superamento del periodo di compenso;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Quest'ultimo divieto (lett. f) può essere evitato sottoscrivendo, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, specifici accordi che permettano comunque l'attivazione di tirocini.

Divieti

Questi gli ulteriori divieti previsti dalla normativa per l'attivazione e la gestione del tirocinio formativo:

- 1) adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- 2) sostituire il personale in malattia, maternità, ferie e sciopero;
- 3) operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività;
- 4) il tirocinio non può essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l'opera per il soggetto ospitante, nei 2 anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione;
- 5) il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroghe, nel rispetto della durata massima.

Sanzioni

Vediamo, infine, le sanzioni previste dal legislatore in caso di violazione alle regole per l'attivazione e la gestione del tirocinio.

Promotore

Divieto di attivare tirocini nei 3 anni successivi, in caso di:

- avvio del tirocinio senza autorizzazione;
- mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail;
- mancata assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Divieto di attivare tirocini nei 12 mesi successivi, in caso di:

- mancata individuazione del tutore responsabile didattico e organizzativo dell'attività;
- violazione del limite di tirocinanti che il tutor può accompagnare (40 tirocinanti);
- violazione dei limiti di durata massima e minima.

Queste ultime violazioni sono sanabili (con sanzione interdittiva ridotta a 4 mesi) e pertanto i tirocini proseguono (salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima), laddove il soggetto promotore provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante ove ciò sia necessario, nei tempi concordati con l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna.

Recidiva

Nei casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dal termine della prima interdizione, opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo.

Una terza violazione, nell'arco di 24 mesi dal termine della seconda interdizione, comporta l'interdizione permanente.

Nel caso in cui a promuovere un tirocinio sia un soggetto non legittimato, questi avrà una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro e il tirocinio sarà immediatamente interrotto. In caso di reiterazione l'importo massimo della sanzione è di 50.000 euro.

Ospitante

Divieto di attivare tirocini nei 3 anni successivi, in caso di:

- avvio del tirocinio senza autorizzazione;
- mancata assicurazione del tirocinante;
- riqualificazione del tirocinio da parte di ITL;

- attivazione del tirocinio con soggetto promotore non legittimato;
 - tirocinio con persona che abbia avuto in precedenza un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) nei due anni precedenti presso il soggetto ospitante. Sono escluse le prestazioni di lavoro occasionale per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione;
 - attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
 - violazione del divieto di attivazione del tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.
- Divieto di attivare tirocini nei 12 mesi successivi**, in caso di:
- mancata individuazione del tutore responsabile del tirocinio;
 - violazione del limite di tirocinanti che il tutore può accompagnare contemporaneamente (3 tirocinanti);
 - violazione dei limiti di durata massima e minima;
 - mancanza delle condizioni che il soggetto ospitante deve rispettare per l'attivazione del tirocinio;
 - mancato rispetto del limite massimo di tirocinanti che il soggetto ospitante può avere in contemporanea;

- svolgimento del tirocinio in violazione degli obiettivi previsti nel progetto formativo;
- violazione dei divieti previsti dalla normativa regionale all'instaurazione di un tirocinio;
- violazione del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante;
- violazione dell'obbligo di erogazione ai tirocinanti d'idonea formazione;
- violazione degli obblighi in merito all'erogazione dell'indennità di partecipazione.

Queste ultime violazioni sono sanabili (con sanzione interdittiva ridotta a 4 mesi) e pertanto i tirocini proseguono (salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima), laddove il soggetto ospitante provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante ove ciò sia necessario, nei tempi concordati con l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna.

Recidiva

Nei casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dal termine della prima interdizione opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo.

Una terza violazione, nell'arco di 24 mesi dal termine della seconda interdizione, comporta l'interdizione permanente.